

Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 1603 in data 25 novembre 2016

***CRITERI APPLICATIVI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI RELATIVI
ALL'ATTIVITÀ DI GESTIONE, DI FUNZIONAMENTO E DI MANUTENZIONE DELLE
OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO DI COMPETENZA
DEI CONSORZI DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO, DELLE CONSORTERIE E DEGLI
ENTI LOCALI E DELLE LORO FORME ASSOCIATIVE GESTORI DI OPERE IRRIGUE***

**DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 2016, N. 17
CAPO II, ART. 19, COMMA 1, LETTERA B)**

INDICE

CAPO I Disposizioni generali

Art. 1	Ambito di applicazione	pag. 3
Art. 2	Tipologia di contributo	pag. 3
Art. 3	Beneficiari	pag. 3

CAPO II Voci ammissibili a contributo e criteri di ammissibilità

Art. 4	Precisazioni generali	pag. 3
Art. 5	Attività di gestione e funzionamento	pag. 4
Art. 6	Tabella delle voci ammissibili a contributo	pag. 5
Art. 7	Criteri di ammissibilità	pag. 8

CAPO III Procedure amministrative

Art. 8	Procedimento amministrativo	pag. 10
Art. 9	Termini e modalità di presentazione delle domande	pag. 11
Art. 10	Determinazione della spesa ammessa, concessione dei benefici e riduzione dell'intensità del contributo	pag. 11
Art. 11	Modalità di pagamento delle spese rendicontate	pag. 11
Art. 12	Controlli	pag. 12
Art. 13	Revoca dei contributi	pag. 13

CAPO IV Consorzi di miglioramento fondiario

Art. 14	Oggetto e finalità	pag. 13
Art. 15	Intensità del contributo	pag. 14
Art. 16	Rendicontazione delle spese	pag. 14

CAPO V Consorterie

Art. 17	Oggetto e finalità	pag. 15
Art. 18	Intensità del contributo	pag. 15
Art. 19	Rendicontazione delle spese	pag. 16

CAPO VI Enti locali e loro forme associative gestori di opere irrigue

Art. 20	Oggetto e finalità	pag. 16
Art. 21	Intensità del contributo	pag. 16
Art. 22	Rendicontazione delle spese	pag. 17

CAPO VII Disposizioni finali e transitorie

Art. 23	Disposizioni finali	pag. 17
Art. 24	Disposizioni transitorie	pag. 18

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Legge regionale 3 agosto 2016, n. 17, art. 19, comma 1, lettera b) – attività di gestione, di funzionamento e di manutenzione delle opere di miglioramento fondiario di competenza dei consorzi di miglioramento fondiario, delle consorterie e degli enti locali e delle loro forme associative, gestori di opere irrigue.

Art. 2 Tipologia di contributo

1. I presenti criteri di applicazione disciplinano i contributi per l'attività di gestione, di funzionamento e di manutenzione delle opere di miglioramento fondiario che fanno capo ai beneficiari di cui all'art. 3.
2. Si intendono per spese relative all'“attività di gestione, di funzionamento e di manutenzione” quelle indicate dalla l.r. 17/2016, art. 19, comma 1, lett. b), occorrenti per il funzionamento generale degli enti, nonché per l'esercizio e la manutenzione delle opere di miglioramento fondiario gestite dai beneficiari di cui al successivo art. 3.

Art. 3 Beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi previsti dall'art. 2 dei presenti criteri:
 - a) i consorzi di miglioramento fondiario, costituiti ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni e ai sensi della legge regionale 8 gennaio 2001, n. 3;
 - b) le consorterie riconosciute ai sensi della legge regionale 5 aprile 1973, n. 14;
 - c) gli enti locali e alle loro forme associative, gestori di opere irrigue.

CAPO II VOCI AMMISSIBILI A CONTRIBUTO E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

Art. 4 Precisazioni generali

1. Ai fini della determinazione del totale della spesa ammissibile a contributo, sono presi in considerazione gli oneri descritti nella tabella riportata all'art. 6 dei presenti criteri applicativi.
2. Nei bilanci di competenza, possono essere ammessi a contributo anche i costi relativi ad esercizi finanziari precedenti, purché sostenuti nell'anno cui il bilancio si riferisce (sopravvenienze passive).
3. Con successiva deliberazione della Giunta regionale sarà approvato uno schema-tipo di bilancio consuntivo per tutti i Consorzi di miglioramento fondiario nel quale dovranno essere evidenziati i ricavi propri, che saranno presi in considerazione per la determinazione della spesa ammessa a contributo.

Art. 5

Attività di gestione, di funzionamento e manutenzione

1. Ai fini dell'ammissibilità a contributo, per attività di gestione, funzionamento e manutenzione si devono intendere tutte quelle azioni poste in essere dai beneficiari di cui all'art. 3 per il perseguimento delle finalità previste dai rispettivi statuti. Pertanto, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. b), della l.r. 17/2016, sono ricomprese non solamente le attività di gestione e di amministrazione proprie dell'ente, ma anche tutti quegli interventi che mirano al mantenimento in efficienza delle infrastrutture agricole e alla conservazione delle opere di miglioramento fondiario in capo allo stesso ente quali:
 - a) manutenzioni ordinarie;
 - b) riattamenti e altri interventi di sistemazione aventi natura varia, esclusi gli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 18, comma 1 della l.r. 17/2016;
 - c) ripristini di opere danneggiate in seguito ad eventi calamitosi;
 - d) acquisto di materiale per gli interventi di cui sopra;con le limitazioni di cui ai commi che seguono e di cui all'art. 6.
2. Per ogni singolo intervento manutentivo e per ogni insieme di interventi programmabili ed eseguibili in un determinato periodo di tempo – comprese le forniture e i noleggi ivi collegati – di cui al precedente comma 1, superiori a 6 mila euro, IVA inclusa, gli enti beneficiari sono tenuti a richiedere alla struttura competente dell'Assessorato Agricoltura e risorse naturali l'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori. Tale autorizzazione sarà tuttavia valida ai soli fini dell'erogazione del contributo. Nei casi di somma urgenza dovrà, comunque, essere tempestivamente comunicato agli uffici tecnici della struttura competente l'inconveniente verificatosi e l'inizio dei lavori, se questi sono superiori a 6 mila euro. La tipologia e la località dove si intendono eseguire detti lavori devono essere attestate attraverso la presentazione di una breve relazione descrittiva, integrata con una documentazione fotografica e un preventivo dettagliato di spesa. La struttura competente provvederà, qualora lo ritenga opportuno, ad effettuare accertamenti e verifiche in loco, per appurare l'opportunità di eseguire gli interventi proposti e la congruità dei relativi importi di spesa preventivati.
3. Per ogni singolo intervento dovranno essere allegati alla fattura i titoli abilitativi edilizi (SCIA edilizia o Permesso di costruire) oppure, in alternativa, apposita dichiarazione del Presidente del consorzio che non occorre il rilascio di alcun titolo abilitativo da parte del Comune di competenza, né la presentazione di alcuna documentazione tecnica, pareri e nulla osta.
4. In mancanza dell'autorizzazione preventiva di cui al precedente comma 2 rilasciata dalla struttura competente dell'Assessorato agricoltura, oppure in mancanza della comunicazione nei casi di particolare urgenza prevista dallo stesso comma, al momento della presentazione della rendicontazione delle spese sarà richiesto una "attestazione dei lavori eseguiti", a firma di un tecnico abilitato alla libera professione, che convalidi la qualità e il relativo valore delle opere oggetto di manutenzione. Qualora tale documento non sia prodotto, la fattura inerente ai lavori eseguiti non sarà ammessa a beneficiare del contributo.
5. Non sono ammissibili a contributo gli onorari per le prestazioni tecniche professionali relative agli interventi di manutenzione delle opere di miglioramento fondiario (ad es. ottenimento dei pareri e delle autorizzazioni, costi per direzione lavori, collaudo, redazione dell'attestazione dei lavori eseguiti, ecc.) di cui alla Parte II della tabella descritta all'art. 6.

Art. 6
Tabella delle voci ammissibili a contributo

PARTE I
SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI CONSORZI DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E DELLE CONSORTERIE

1. SPESE AMMINISTRATIVE

1.1. Compenso per servizi di segreteria

1.2. Contributi INPS e INAIL

a carico del consorzio di miglioramento fondiario e della consorzeria.

1.3 Consulenza e assistenza software

escluso l'acquisto di personal computer anche qualora lo stesso sia parte integrante di un sistema di gestione di impianti di irrigazione o gestione di bilancio.

1.4. Fornitura licenza software per gestione catasto consortile e ruoli

con il limite massimo ammissibile per anno pari ad euro 1.000,00 IVA e oneri previdenziali inclusi.

1.5. Consulenza e assistenza contabile, fiscale, paghe e stipendi

1.6. Contributi associativi

relativi esclusivamente alla contribuzione per l'iscrizione ad associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela dei consorzi di miglioramento fondiario.

1.7. Assicurazioni diverse

con esclusione degli oneri relativi alle polizze fideiussorie, all'assicurazione dei mezzi di proprietà del consorzio e alle franchigie.

1.8. Oneri di riscossione (ex aggi esattoriali)

remunerazione che l'Agente della riscossione percepisce per la sua attività di riscossione.

1.9. Gestione ruoli e aggiornamento del catasto e della banca dati SIGRIAN

Prestazioni la cui spesa massima ammissibile per anno è pari ad euro 2.000,00 IVA e oneri previdenziali e assistenziali inclusi.

1.10. Corsi per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori assunti dal beneficiario del contributo, svolti durante il periodo d'impiego

2. SPESE DIVERSE

2.1. Sopravvenienze passive

costi sostenuti nell'anno cui il bilancio si riferisce, relativi ad esercizi precedenti, esclusivamente per le voci che compaiono nella tabella di cui al presente art. 6.

PARTE II
SPESE PER L'ESERCIZIO E IL MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DI INFRASTRUTTURE RURALI

1. ACQUISTO MATERIALI PER INFRASTRUTTURE AGRICOLE

1.1. Materiali necessari al mantenimento di impianti e canali irrigui, acquedotti rurali e viabilità rurale

consistente nella fornitura di pezzi speciali o di ricambio, nonché di materiali edili vari, ai sensi dell'art. 5 dei presenti criteri di applicazione, destinati al mantenimento in efficienza delle infrastrutture rurali, quali impianti di irrigazione a pioggia, condotte irrigue, canali di irrigazione, acquedotti rurali, strade interpoderali e teleferiche, con esclusione dei beni non durevoli, dei beni di consumo e delle dotazioni di protezione individuale.

2. GESTIONE E MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DELLE RETI IDRICHE

2.1. Gestione reti idriche

- a) gestione da parte di ditte specializzate per canali ed impianti irrigui;
- b) collaborazioni coordinate e continuative per le funzioni espletate dall'addetto alla distribuzione dell'acqua irrigua (inclusi i contributi previdenziali), fino alla loro cessazione;
- c) lavoro autonomo occasionale di cui all'articolo 2222 del c.c. dell'addetto alla distribuzione dell'acqua irrigua diverso dalle prestazioni di cui all'art. 7, comma 5, lett. i).

2.2. Mantenimento in efficienza delle reti idriche

Ai sensi dell'art. 5, relativamente alle reti idriche di competenza dei consorzi di miglioramento fondiario, delle consorterie e degli enti gestori, sono ammesse a beneficiare del contributo le seguenti voci di spesa:

- a) interventi eseguiti da ditte specializzate su canali ed impianti irrigui;
- b) interventi eseguiti da ditte specializzate per acquedotti rurali;
- c) "collaborazioni coordinate e continuative" per manutenzioni di canali ed impianti irrigui, (inclusi i contributi previdenziali)), fino alla loro cessazione;
- d) lavoro autonomo occasionale di cui all'articolo 2222 del c.c. per manutenzione canali e impianti irrigui diverso dalle prestazioni di cui all'art. 7, comma 5, lett. i).

3. MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DI STRADE INTERPODERALI E PISTE AGRICOLE

3.1. Mantenimento in efficienza della viabilità rurale

Ai sensi dell'art. 5, relativamente alle strade interpoderali e, più in generale, alla viabilità rurale di competenza dei consorzi di miglioramento fondiario (comprese le piste agricole lungo i *rus*), sono ammesse a beneficiare del contributo le seguenti voci di spesa:

- a) interventi eseguiti da ditte specializzate al fine di garantire la viabilità su strade interpoderali e piste rurali;
- b) interventi eseguiti da ditte specializzate per la messa in sicurezza di strade

interpoderali e piste rurali;

- c) sgombero neve sulla viabilità in alpeggio di competenza dei consorzi di miglioramento fondiario, da effettuarsi non prima di 15 giorni dalla data di monticazione;
- d) “collaborazioni coordinate e continuative” per manutenzioni strade interpoderali e piste agricole, inclusi i contributi previdenziali, fino alla loro cessazione;
- e) lavoro autonomo occasionale di cui all’articolo 2222 del c.c. per manutenzione di strade interpoderali e piste agricole diverso dalle prestazioni di cui all’art. 7, comma 5, lett. i);
- f) realizzazione ex-novo e/o ripristino, previa presentazione di richiesta di autorizzazione preventiva indipendentemente dall’importo dei lavori, di brevi tratti e di piccole superfici di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in altro materiale, nel caso di elevate pendenze e/o rischi di forti erosioni;
- g) interventi di manutenzione su strade cosiddette “multifunzionali”; il contributo è riconosciuto unicamente in relazione alla spesa sostenuta per garantire l’uso agricolo/forestale delle medesime, il cui importo massimo è stabilito all’atto del rilascio dell’autorizzazione preventiva.

La spesa massima ammissibile (IVA inclusa) per il complesso degli interventi sulla viabilità interpoderala è così determinata:

➤ euro 700,00 al km, con un limite massimo di 20.000,00 euro.

I dati per il calcolo dei chilometri di strade interpoderali e piste agricole (comprese quelle lungo i *rus*) in capo a ogni consorzio sono ricavati dal relativo catasto custodito presso la struttura competente del Dipartimento agricoltura, risorse naturali e Corpo forestale, aggiornato al momento dell’esecuzione dei lavori.

4. MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DI TELEFERICHE E MONOROTAIE

4.1. Mantenimento in efficienza di teleferiche e monorotaie che sostituiscono la viabilità rurale

Ai sensi dell’art. 5, relativamente alle teleferiche e monorotaie che sostituiscono la viabilità rurale di competenza dei consorzi di miglioramento fondiario, sono ammesse a beneficiare del contributo le seguenti voci di spesa:

- a) interventi eseguiti da ditte specializzate al fine di garantire l’efficienza degli impianti;
- b) interventi eseguiti da ditte specializzate per la messa in sicurezza e per la revisione degli impianti;
- c) “collaborazioni coordinate e continuative” per la manutenzione degli impianti, (inclusi i contributi previdenziali), fino alla loro cessazione;
- d) lavoro autonomo occasionale di cui all’articolo 2222 del c.c. per la manutenzione degli impianti e della loro componentistica diverso dalle prestazioni di cui all’art. 7, comma 5, lett. i).

La spesa massima ammissibile (IVA inclusa) per gli interventi sulle teleferiche e monorotaie è determinata in euro 20 mila.

PARTE III
PRESTAZIONI DI LAVORO DIPENDENTE

1. PRESTAZIONI DI LAVORO DIPENDENTE PER LA GESTIONE E IL MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DELLE INFRASTRUTTURE AGRICOLE

1.1 Salari – specifiche:

- a) Si intendono per prestazioni di lavoro dipendente quei rapporti di lavoro subordinato intercorrenti tra i consorzi di miglioramento fondiario ed il personale che effettua la propria attività in via continuativa, in modo esclusivo o a tempo parziale, nonché i rapporti di lavoro subordinato intercorrenti con il personale con rapporto a termine e con gli operai avventizi.
- b) I rapporti di lavoro sono retti dal Contratto Collettivo Nazionale per i Dipendenti dei Consorzi di Bonifica e di Miglioramento fondiario oppure dal CCNL operai agricoli con l'integrativo Regione autonoma Valle d'Aosta.
- c) Possono accedere al contributo, previa autorizzazione rilasciata in seguito ad apposita domanda, gli enti che hanno in gestione più di 100 ettari di superficie irrigata, ad esclusione dei pascoli, ovvero con comprensorio irrigato ricadente in zona fortemente urbanizzata.
- d) È fissato un massimale in 25 mila euro, cifra comprensiva dei contributi previdenziali di cui al successivo punto 1.2.
- e) La richiesta di autorizzazione, oltre ai dati inerenti al contratto di lavoro, quali la tipologia, la durata e la qualifica del dipendente, deve riportare anche la dichiarazione della superficie irrigata dall'ente.
- f) Per i contratti di lavoro a tempo indeterminato la richiesta deve essere presentata la prima volta che si vuole accedere ai contributi di cui alla l.r. 17/2016, art. 19, mentre, per i contratti a termine la domanda dovrà essere presentata per ciascun contratto e per gli eventuali rinnovi.

1.2. Contributi previdenziali e assistenziali per lavoro dipendente per la gestione e il mantenimento in efficienza delle infrastrutture agricole.

Art. 7
Criteri di ammissibilità

1. La spesa ammissibile è determinata sulla base dei costi sostenuti nell'esercizio finanziario dell'anno di riferimento, rispondenti alle voci e secondo le modalità previste nella tabella di cui al precedente art. 6.
2. Al fine dell'ottenimento del contributo, gli enti devono presentare la documentazione dalla quale risulti che gli organi sono validamente insediati ed operativi.
3. Al fine dell'ottenimento del contributo, inoltre, i beneficiari di cui all'art. 3 dei presenti criteri applicativi devono, in ottemperanza al decreto 24 febbraio 2015, n. 39 ed al decreto ministeriale 31 luglio 2015, accreditarsi presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), ai fini dell'implementazione dei dati irrigui sulla piattaforma informatica SIGRIAN. Tale disposizione è valida solamente per gli enti che hanno in gestione delle opere irrigue e/o sono titolari di concessioni idriche.

4. La spesa ammissibile è riferita esclusivamente alle attività istituzionalmente proprie, svolte dagli enti di cui all'art. 3, collegabili unicamente al miglioramento fondiario, con esclusione delle spese imputabili ad eventuali attività aventi natura commerciale e delle spese relative ai fabbricati (anche quelli classificati al catasto rurale), nonché ai ricoveri degli attrezzi agricoli e ai macchinari per la produzione di energia elettrica.
5. Ai fini della determinazione della spesa finanziabile sono **escluse** dall'ammissibilità al contributo le seguenti voci:
- a) le spese non correttamente documentate;
 - b) le fatture, o parte di esse, il cui pagamento sia stato effettuato con assegno bancario o postale non ancora addebitato sul conto corrente del consorzio entro la scadenza fissata dall'art. 9, comma 1, secondo quanto previsto dall'art. 11 dei presenti criteri applicativi, salve cause eccezionali non imputabili al consorzio;
 - c) le fatture pagate in contanti, qualora superino il limite massimo imposto dalle disposizioni di legge vigenti che riguardano l'utilizzo del denaro contante;
 - d) gli eventuali emolumenti destinati agli organi statutari;
 - e) le prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa e di lavoro occasionale eseguiti dai membri del consiglio direttivo, giusta la l.r. 3/2001, articolo 7, comma 5) lettera a);
 - f) gli onorari per le prestazioni tecniche professionali relative agli interventi di manutenzione delle infrastrutture rurali e delle opere di miglioramento fondiario esistenti;
 - g) le spese di rappresentanza;
 - h) gli interessi passivi e gli ammortamenti;
 - i) la remunerazione delle prestazioni personali di manodopera rese dai consorziati, in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, relative a tipologie di lavori assimilabili a prestazioni personali volontarie gratuite dette *corvées* (comprese quelle con iscrizione nella gestione assicurativa di competenza); in questi casi il consorzio può scalare a favore dei prestatori di manodopera la quota della contribuzione dovuta in danaro al consorzio fino anche ad annullarla;
 - j) la contribuzione consorziale (ruoli) dovuta ad altri consorzi di miglioramento fondiario o consorterie;
 - k) i lavori di ampliamento, completamento e ammodernamento delle opere di miglioramento fondiario che incrementano significativamente il valore del bene;
 - l) gli interventi urgenti di manutenzione occorsi a terreni privati a seguito di eventi alluvionali o franosi (rifacimento muri di sostegno, di terrazzamento, sistemazione terreni);
 - m) le prestazioni di lavoro accessorio i cui pagamenti avvengono attraverso "buoni lavoro" (voucher) che vengono erogati dall'INPS;
 - n) costi aggiuntivi per sanzioni amministrative comminate su voci ammissibili al contributo;
 - o) importi i cui pagamenti non sono correttamente documentati e tracciabili, anche se relativi a voci ammesse al contributo;
 - p) visure catastali e commissioni bancarie inerenti alla riscossione dei ruoli.
6. I documenti fiscali relativi a voci ammesse a beneficiare del contributo non sono ammissibili se di importo inferiore a 100 euro, IVA inclusa.
7. Il contributo per i costi elencati all'art. 6, parte I della tabella, sostenuti dai consorzi di miglioramento fondiario interregionali che operano nel territorio della Valle d'Aosta e del

Piemonte, è riconosciuto solo in quota percentuale alla superficie insistente sul territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta.

8. Il contributo per i costi elencati all'art. 6, parte II della tabella, sostenuti dai consorzi di miglioramento fondiario interregionali che operano nel territorio della Valle d'Aosta e del Piemonte è riconosciuto interamente se l'intervento di gestione e manutenzione insiste nel territorio della Regione Valle d'Aosta. Il contributo è riconosciuto parzialmente se le opere rivestono interesse comune (ad es. opere di presa); in questo caso, il contributo viene calcolato sulla base del parametro della superficie insistente sul territorio valdostano.
9. I beneficiari di cui all'art. 3 lettere a) e b) per l'accesso ai contributi debbono rispettare le condizioni impartite dal d.l. 31 maggio 2010, n. 78, art. 6 (riduzione dei costi degli apparati amministrativi), comma 2.

CAPO III PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Art. 8 Procedimento amministrativo

1. Il dirigente della struttura competente è il responsabile del procedimento.
2. Il responsabile del procedimento provvede ad assumere direttamente o ad assegnare ad altro dipendente addetto alla Struttura la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento relativo al singolo provvedimento.
3. L'ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti del procedimento è l'ufficio consorzi, miglioramenti fondiari e opere irrigue, viabilità, sistemazione terreni e riordini fondiari.
4. Il personale tecnico assegnato alla struttura competente provvede all'istruttoria e alla verifica delle richieste di natura tecnica, ove ritenuto opportuno, per le voci di spesa elencate nella tabella di cui all'art. 6, Parte II "Spese per l'esercizio e il mantenimento in efficienza di opere di miglioramento fondiario" e Parte III "Prestazioni di lavoro dipendente".
5. L'ufficio competente deve dar corso alle domande di erogazione degli aiuti entro i tempi previsti dal successivo art. 9 comma 5. In caso di inerzia dell'Amministrazione trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 5bis della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
6. In caso di incompletezza della domanda, il responsabile del procedimento può assegnare al richiedente un termine, non inferiore a dieci giorni, per l'integrazione della documentazione.
7. Qualora ritenuto necessario, il responsabile dell'istruttoria ha facoltà di richiedere la presentazione di una dichiarazione del legale rappresentante dell'organismo beneficiario dalla quale risultino le debite precisazioni inerenti alle spese sostenute.
8. Trascorso il termine di cui al precedente comma 6 senza alcun riscontro la pratica è archiviata d'ufficio, se la documentazione richiesta è indispensabile per l'accesso al contributo, oppure la spesa afferente viene decurtata dalle altre spese ammissibili a contributo.

Art. 9

Termini e modalità di presentazione delle domande

1. Al fine dell'erogazione del contributo gli enti interessati debbono presentare apposita domanda a firma del legale rappresentante, unitamente alla rendicontazione delle spese, entro il 30 giugno dell'anno successivo alla chiusura del bilancio di esercizio. Qualora detto termine coincida con un giorno festivo o con un giorno non lavorativo, esso è prorogato al primo giorno utile feriale.
2. Le domande pervenute oltre il termine stabilito dal precedente comma 1 non sono ammesse a contributo.
3. Le domande possono essere presentate a mezzo lettera, fax oppure posta elettronica certificata. Nel caso di domande inviate mediante raccomandata postale fa fede la data del timbro postale di spedizione.
4. Del mancato accoglimento delle domande inoltrate sarà data comunicazione per iscritto.
5. L'ufficio competente conclude l'istruttoria delle richieste di erogazione del contributo e provvede alla liquidazione del medesimo entro il 30 novembre di ciascun anno.

Art. 10

Determinazione della spesa ammessa, concessione dei benefici e riduzione dell'intensità del contributo

1. L'ammissione a contributo definitivo e l'erogazione dell'importo spettante sono determinati con provvedimento dirigenziale su presentazione della rendicontazione delle spese ai sensi degli articoli 16, 19 e 22.
2. Entro 10 giorni dalla data di scadenza del referto di pubblicazione del provvedimento decisivo, il richiedente ha facoltà di presentare al dirigente della struttura competente richiesta di riesame. Entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta di riesame, il dirigente della struttura competente si esprime in merito.
3. Il contributo, nelle modalità e nell'intensità previste dagli articoli 15, 18 e 21, è concesso compatibilmente con le disponibilità finanziarie dello stanziamento di bilancio regionale assegnato. Qualora il suddetto stanziamento risulti insufficiente per erogare i contributi nella misura massima stabilita sarà operata, con il provvedimento dirigenziale di concessione, una riduzione percentuale lineare su tutti i contributi oggetto dei presenti criteri, in modo da rimanere nei limiti delle disponibilità di bilancio.
4. L'importo non concesso per l'esaurirsi delle disponibilità finanziarie nell'esercizio di riferimento non può essere riconsiderato nell'anno successivo.
5. Nel caso in cui gli enti richiedenti abbiano già percepito sulle medesime spese di gestione e funzionamento contributi da parte di altri soggetti pubblici, l'aiuto regionale sarà concesso tenendo conto dei suddetti contributi. La somma complessiva degli aiuti percepiti sulle medesime spese di gestione, funzionamento e manutenzione non potrà superare, in ogni caso, il 100% del relativo importo.

Art. 11

Modalità di pagamento delle spese rendicontate

1. Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi finanziati, il soggetto beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese sostenute, deve presentare apposita quietanza.

2. Per quietanza si intende uno dei documenti rilasciati al beneficiario del contributo per le modalità di pagamento adottate e previste dal presente articolo.
3. I pagamenti devono essere regolarizzati entro la data ultima di presentazione della domanda di contributo di cui all'art. 9, comma 1 per gli enti che adottano nella redazione del rendiconto il principio di "competenza". Per gli enti che hanno registrazioni contabili effettuate sulla base del principio di "cassa", i flussi di pagamento devono corrispondere al periodo dell'esercizio contabile coincidente con l'anno solare. Non saranno ammesse spese regolate in data successiva ai termini sopra indicati.
4. Le modalità di pagamento previste sono:
 - a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre il bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento. In ogni caso, prima di procedere all'erogazione del contributo riferito a spese disposte via home banking, il beneficiario è tenuto a fornire all'autorità competente l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite.
 - b) Assegno. Per quanto sconsigliata, tale modalità può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e, possibilmente, la fotocopia dell'assegno emesso. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, è richiesta copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito.
 - c) Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).
 - d) Vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).
 - e) Per gli importi di spesa, che non superino quanto fissato dalle vigenti leggi in materia di uso del denaro contante, per ogni fattura, ricevuta o scontrino parlante, la liberatoria debitamente firmata e il timbro "pagato" o formule equivalenti apposte sulle fatture, rilasciati dal creditore, oppure l'autocertificazione del legale rappresentante del beneficiario di cui all'art. 3, possono sostituire la quietanza rilasciata dagli istituti. Sono fatte salve le norme vigenti che riguardano l'utilizzo del denaro contante.

Art. 12 Controlli

1. L'ufficio competente ai fini dell'istruttoria delle pratiche effettua il controllo formale di tutta la documentazione cartacea prodotta sul 100% dei documenti presentati.

2. Il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal beneficiario del contributo in sede di presentazione della domanda di determinazione della spesa ammessa può essere effettuato “in itinere” dal responsabile dell’istruttoria quando sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni, ai sensi della l.r. n. 19/2007, art. 33, comma 1.
3. Per le opere e le forniture di cui alla tabella dell’art. 6, Parte II “Spese per l’esercizio e il mantenimento in efficienza di infrastrutture rurali”, il beneficiario del contributo deve attenersi alle norme vigenti in materia di appalti di opere e di forniture, pena la revoca del contributo ai sensi dell’art. 13.
4. Gli interventi di manutenzione di cui all’art. 5, comma 1, devono essere conformi alle norme urbanistiche e di tutela ambientale vigenti all’epoca della loro esecuzione.
5. Su un campione che rappresenti almeno il 5% dei beneficiari di cui all’art. 3, comma 1, lettere a) e c), che abbiano eseguito interventi di manutenzione di infrastrutture, sono effettuati controlli “in loco” al fine di verificare l’esecuzione delle opere e forniture ammesse a beneficiare del contributo ai sensi dell’art. 6, Parte II.
6. Dei controlli eseguiti sarà redatta apposita relazione da parte del soggetto incaricato della rilevazione.

Art. 13

Revoca dei contributi

1. Qualora il beneficiario ostacoli volontariamente il regolare svolgimento dei controlli oppure qualora dai controlli effettuati risulti la non veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese al fine dell’ottenimento del contributo, fatte salve le responsabilità penali ai sensi di legge, sarà avviata la procedura di revoca dell’agevolazione concessa.
2. La revoca comporta l’obbligo di restituire, entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, l’ammontare dell’aiuto a fondo perduto percepito, maggiorato di una penale pari al dieci per cento del medesimo ammontare.
3. Nel provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione per un periodo comunque non superiore a ventiquattro mesi. In tal caso la somma da rimborsare è maggiorata di una quota di interessi calcolata al tasso legale in vigore.

CAPO IV

CONSORZI DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO

Art. 14

Oggetto e finalità

1. Ad integrazione di quanto stabilito in via generale nel Capo I e nel Capo III, il presente Capo IV definisce i criteri specifici di applicazione degli aiuti previsti dall’art. 19, comma 1, lettera b) della l.r. 17/2016, con riferimento alle modalità di erogazione dell’aiuto destinato ai consorzi di miglioramento fondiario costituiti ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Attraverso gli aiuti previsti dal presente Capo IV si incentiva, con riferimento all’attività propria dei consorzi, il mantenimento in efficienza delle opere di miglioramento fondiario con le relative infrastrutture agricole.

Art. 15
Intensità del contributo

1. I consorzi di miglioramento fondiario di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), possono beneficiare dei contributi nella misura del 65% dell'importo ammissibile, determinato sulla base delle voci di spesa elencate nella tabella di cui all'art. 6. L'intensità del contributo può essere ridotta ai sensi dell'art. 10, comma 3 dei presenti criteri di applicazione.
2. A parziale deroga di quanto indicato al comma 1, il contributo sulle voci di spesa elencate nella tabella riportata all'art. 6, Parte I, è elevato alla misura del 100%, per i primi 1.000,00 euro di spesa ammessa.
3. A partire dall'esercizio finanziario 2017, ai consorzi di miglioramento fondiario che non convocano almeno una *corvée* annuale (prestazione personale di manodopera resa gratuitamente dai consorziati sotto forma di giornate di lavoro) viene applicata una riduzione forfettaria di euro 1.000,00 sulla spesa ammessa a finanziamento.
4. A partire dal medesimo esercizio finanziario di cui al comma 3, ai consorzi di miglioramento fondiario che non impongono la contribuenza (ruoli) ai propri consorziati che traggono un beneficio dall'attività consortile per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere, nonché in genere per la gestione consorziale, viene applicata una riduzione nella misura del 5% sulla spesa ammessa a finanziamento.
5. Le domande che generano un importo di contributo inferiore a 500 euro sono escluse dal finanziamento. È tuttavia consentita la liquidazione di un importo inferiore qualora si debbano applicare le riduzioni di cui all'art. 10, comma 3.
6. Il contributo massimo erogabile per ogni consorzio di miglioramento fondiario è così determinato:
 - a) 60 mila euro, qualora la superficie del consorzio sia superiore a 500 ettari (spesa ammessa pari a 92.308,00 euro);
 - b) 50 mila euro, qualora la superficie del consorzio sia compresa tra 100 e 500 ettari (spesa ammessa pari a 76.924,00 euro);
 - c) 30 mila euro, qualora la superficie del consorzio sia inferiore a 100 ettari (spesa ammessa pari a 46.154,00 euro).

Art. 16
Rendicontazione delle spese

1. I consorzi di miglioramento fondiario che intendono beneficiare degli aiuti previsti dall'art. 15, comma 1, devono presentare, in allegato alla domanda di contributo, il cui facsimile è disponibile anche sul sito istituzionale della Regione, la seguente documentazione:
 - a) copia del verbale di deliberazione dell'organo assembleare di approvazione del bilancio consuntivo per l'esercizio di riferimento;
 - b) bilancio consuntivo relativo all'esercizio di riferimento, debitamente firmato in originale o in copia conforme dai membri del consiglio direttivo e dai revisori dei conti
 - c) relazioni al bilancio consuntivo degli organi di amministrazione e di controllo ovvero verbali del consiglio direttivo e del collegio dei revisori dei conti recante approvazione del conto consuntivo per i consorzi di miglioramento fondiario con tenuta della contabilità per spese e ricavi, debitamente firmate in originale o in copia conforme;
 - d) documentazione afferente alle spese, in regola con le vigenti leggi fiscali e debitamente pagate e quietanzate, così come previsto dall'art. 11 dei presenti criteri applicativi (in ogni

caso dovrà essere fornita evidenza bancaria dei pagamenti effettuati);

- e) prospetto dettagliato delle spese di cui si richiede l'ammissibilità a contributo, come da modello predisposto dalla struttura competente dell'Assessorato Agricoltura e risorse naturali, a firma del legale rappresentante dell'ente o documenti equipollenti da trasmettere in copia cartacea e, ove possibile, anche su supporto informatico;
 - f) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del presidente, resa ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 19/2007, in merito alla data di realizzazione delle *corvées* consorziali annuali e al numero e nominativo dei partecipanti, unitamente a copia del verbale che ne ha disposto l'effettuazione.
2. I documenti di spesa debbono recare in modo preciso la natura, la qualità e la quantità dei beni e materiali acquistati, delle prestazioni di servizi e d'opera resi all'ente. Nel caso di forniture, lavori e affidamento di servizi soggetti all'applicazione delle norme vigenti sugli appalti, i documenti fiscali di spesa devono essere corredati dalla documentazione attestante l'avvenuto espletamento delle formalità previste dalla legge.

CAPO V CONSORTERIE

Art. 17 Oggetto e finalità

1. Ad integrazione di quanto stabilito in via generale nel Capo I e nel Capo III, il presente Capo V definisce i criteri specifici di applicazione degli aiuti previsti dall'art. 19, comma 1, lettera b) della l.r. 17/2016, con riferimento alle modalità di erogazione dell'aiuto destinato alle consorterie riconosciute ai sensi della l.r. 14/1973.

Art. 18 Intensità del contributo

1. Le consorterie di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), possono beneficiare dei contributi previsti dai presenti criteri applicativi, unicamente per le voci di spesa elencate nella tabella di cui all'art. 6, Parte I, intitolata "Spese di funzionamento dei consorzi di miglioramento fondiario e delle consorterie" e Parte II intitolata "Spese per l'esercizio e il mantenimento in efficienza di infrastrutture rurali", e Parte III "Prestazioni di lavoro dipendente" limitatamente alle opere di miglioramento fondiario ad uso prettamente agricolo, nel rispetto delle finalità previste dai rispettivi statuti.
2. Il contributo regionale è fissato nella misura del 65% delle spese ritenute ammissibili. L'intensità del contributo può essere ridotta ai sensi dell'art. 10, comma 3, dei presenti criteri.
3. A parziale deroga di quanto indicato al comma 2, il contributo sulle voci di spesa elencate nella tabella riportata all'art. 6, Parte I, è elevato alla misura del 100%, per i primi 1.000,00 euro di spesa ammessa.
4. Le domande che generano un importo di contributo inferiore a 500 euro operano l'esclusione dal finanziamento. Il contributo massimo erogabile è pari a 10 mila euro.

Art. 19
Rendicontazione delle spese

1. Le consorzierie che intendono beneficiare degli aiuti previsti dall'art. 18, comma 1, devono presentare, in allegato alla domanda di contributo, la seguente documentazione, qualora sia prevista dagli statuti di riferimento:
 - a) copia del decreto di riconoscimento giuridico ai sensi della l.r. 5 aprile 1973, n. 14, qualora non sia già in possesso del Dipartimento agricoltura, risorse naturali e Corpo forestale;
 - b) copia del verbale di deliberazione dell'organo assembleare di approvazione del bilancio consuntivo per l'esercizio di riferimento;
 - c) bilancio consuntivo dell'esercizio di riferimento, redatto con il metodo della contabilità pubblica, debitamente pubblicato ai sensi di legge;
 - d) rapporto dei revisori al bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario di riferimento, firmato in originale o in copia conforme dai medesimi revisori dei conti;
 - e) documentazione afferente alle spese, in regola con le vigenti leggi fiscali e debitamente pagate e quietanzate, così come previsto dall'art. 11 dei presenti criteri applicativi (in ogni caso dovrà essere fornita evidenza bancaria dei pagamenti effettuati);
 - f) prospetto dettagliato delle spese di cui si richiede l'ammissibilità a contributo, come da modello predisposto dalla struttura competente dell'Assessorato Agricoltura e risorse naturali, a firma del legale rappresentante dell'ente o documenti equipollenti da trasmettere in copia cartacea e, ove possibile, anche su supporto informatico.
2. I documenti di spesa debbono recare in modo preciso la natura, la qualità e la quantità dei beni e materiali acquistati, e delle opere resi all'ente. Nel caso di forniture, lavori e affidamento di servizi soggetti all'applicazione delle norme vigenti sugli appalti, i documenti fiscali di spesa devono essere corredati dalla documentazione attestante l'avvenuto espletamento delle formalità previste dalla legge.

CAPO VI
ENTI LOCALI E LORO FORME ASSOCIATIVE GESTORI DI OPERE IRRIGUE

Art. 20
Oggetto e finalità

1. Ad integrazione di quanto stabilito in via generale nel Capo I e nel Capo III, il presente Capo VI definisce i criteri specifici di applicazione degli aiuti previsti dall'art. 19, comma 1, lettera b) della l.r. 17/2016, con riferimento alle modalità di erogazione dell'aiuto destinato agli enti locali e loro forme associative gestori di opere irrigue.
2. Attraverso gli aiuti previsti dal presente Capo VI, si incentiva, con riferimento all'attività propria degli enti locali e loro forme associative gestori di opere irrigue, il mantenimento in efficienza delle opere irrigue con le relative infrastrutture agricole.

Art. 21
Intensità del contributo

1. Gli enti locali e loro forme associative gestori di opere irrigue di cui all'art. 3, comma 1, lett. c), possono beneficiare dei contributi previsti dai presenti criteri applicativi unicamente per le voci

di spesa elencate nella tabella di cui all'art. 6, Parte II intitolata "Spese per l'esercizio e il mantenimento in efficienza di opere di miglioramento fondiario", paragrafi 1 e 2, limitatamente alla parte riguardante l'irrigazione. L'aiuto è previsto nella misura del 50%, compatibilmente con le disponibilità finanziarie.

2. L'intensità degli aiuti previsti nel precedente comma 1 può essere ridotta ai sensi dell'art. 10, comma 3, dei presenti criteri applicativi.
3. Le domande che generano un importo di contributo inferiore a 500 euro operano l'esclusione dal finanziamento. Il contributo massimo erogabile è pari a 20 mila euro.

Art. 22

Rendicontazione delle spese

1. Gli enti locali e loro forme associative gestori di opere irrigue che intendono beneficiare degli aiuti previsti dall'art. 21, comma 1, devono presentare, in allegato alla domanda di contributo, la seguente documentazione:
 - a) copia della determinazione del segretario comunale recante affidamento d'incarico manutentivo o gestionale delle opere irrigue e assunzione di impegno di spesa di cui si richiede il contributo oppure indicazione degli estremi dell'atto e dell'indirizzo web del sito dell'Ente;
 - b) prospetto dettagliato delle spese di cui si chiede l'ammissibilità a contributo, come da modello predisposto dall'Assessorato regionale competente, a firma del legale rappresentante dell'ente o documenti equipollenti, da trasmettere in copia cartacea e, ove possibile, anche su supporto informatico;
 - c) documentazione afferente alle spese, in regola con le vigenti leggi fiscali e debitamente pagate e quietanzate, così come previsto dall'art. 11 dei presenti criteri applicativi (in ogni caso dovrà essere fornita evidenza bancaria dei pagamenti effettuati);
 - d) determinazione del segretario comunale recante affidamento dei servizi di gestione e manutenzione dell'opera irrigua oppure indicazione degli estremi dell'atto e dell'indirizzo web del sito dell'Ente.
2. I documenti di spesa debbono recare in modo preciso la natura, la qualità e la quantità dei beni e materiali acquistati, dei servizi e delle opere rese all'ente richiedente.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 23

Disposizioni finali

1. Rimangono valide tutte le autorizzazioni preliminari rilasciate ai sensi della precedente D.G.R. 10 gennaio 2014, n. 9;
2. La Commissione tecnica, presieduta dal dirigente, è l'organo che prende la decisione finale su questioni tecniche complesse.

Art. 24
Disposizioni transitorie

1. Con esclusivo riferimento alle sole domande di ammissibilità a contributo presentate dai consorzi di miglioramento fondiario, per l'annualità 2016, ai sensi dell'articolo 67 della legge regionale 32/2007, è disposta la corresponsione di un'anticipazione.
2. Ai fini del calcolo dell'importo dell'anticipazione da ammettere per ogni beneficiario, è assunto a riferimento l'ammontare del contributo liquidato per le spese sostenute nell'anno 2014, di cui al provvedimento dirigenziale 23 novembre 2015, n. 4590. L'anticipazione è erogata, fino all'esaurimento delle risorse stanziare a bilancio, in proporzione al contributo concesso con il sopraccitato provvedimento dirigenziale.
3. La somma dell'anticipazione sarà trattenuta integralmente in sede di determinazione del contributo definitivo a seguito della presentazione della rendicontazione delle spese per l'annualità 2016.
4. Sono esclusi dall'anticipazione i consorzi di miglioramento fondiario che hanno avviato le procedure per le fusioni o le fusioni per incorporazioni.
5. Qualora in sede di rendicontazione della spesa per l'annualità 2016 il contributo definitivo risulti inferiore all'anticipazione concessa, ovvero qualora il beneficiario non presenti domanda di erogazione di aiuto per l'annualità 2016 unitamente alla rendicontazione delle spese, il recupero della somma erogata in eccesso avverrà con versamento da parte del beneficiario entro il 31 dicembre 2017.